

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Augusto ROLLANDIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Livio SALVEMINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal per quindici giorni consecutivi.

Aosta, li

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 9 dicembre 2011

In Aosta, il giorno nove (9) del mese di dicembre dell'anno duemilaundici con inizio alle ore otto, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Dèffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Augusto ROLLANDIN

e gli Assessori

Aurelio MARGUERITAZ - Vice-Presidente
Giuseppe ISABELLON
Albert LANIECE
Claudio LAVOYER
Ennio PASTORET
Laurent VIERIN
Marco VIERIN
Manuela ZUBLENA

Si fa menzione che l'Assessore Marco VIERIN interviene alla seduta alle ore 8.04, dopo l'approvazione della deliberazione n. 2907.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Livio SALVEMINI

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **3004** OGGETTO :

APPROVAZIONE DELLE MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'ART. 9, COMMA 4, DEL DECRETO LEGGE 78/2010, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 122/2010, RELATIVAMENTE ALL'ANNO 2011.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 recante “Nuova disciplina dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale” ed in modo particolare:

- l’articolo 53 il quale istituisce l’Agenzia regionale per le relazioni sindacali (ARRS) e prevede che la stessa esercita a livello regionale, in rappresentanza degli enti di cui all’art. 1, comma 1, sulla base degli indirizzi approvati con le modalità di cui all’articolo 48, ogni attività relativa alle relazioni sindacali, alla negoziazione dei contratti collettivi;
- l’articolo 48 (*Procedimento di contrattazione di comparto*), ed in particolare:
 - il comma 1 il quale prevede che gli enti di cui all’art. 1, comma 1, esercitano il potere di indirizzo nei confronti dell’ARRS e le altre competenze relative alle procedure di contrattazione collettiva di comparto mediante la partecipazione al Comitato regionale per le politiche contrattuali;
 - il comma 3 il quale prevede che il Comitato regionale per le politiche contrattuali emette gli atti di indirizzo nei confronti dell’ARRS per la contrattazione collettiva di comparto;
 - il comma 5 il quale prevede che l’ARRS, entro 5 giorni dalla conclusione delle trattative, trasmette al Comitato l’ipotesi di accordo, corredata della relazione tecnica e dei prospetti contenenti la quantificazione complessiva dei costi contrattuali diretti ed indiretti, con l’indicazione della relativa copertura finanziaria;
 - il comma 6 il quale prevede che il Comitato regionale per le politiche contrattuali, entro venti giorni dal ricevimento dell’ipotesi di accordo, esprime il proprio parere su di essa, nonché sugli oneri finanziari diretti e indiretti a carico dei bilanci degli enti di cui all’articolo 1, comma 1, con il supporto degli organi di controllo. L’ipotesi di accordo è sottoposta nei dieci giorni successivi all’approvazione della Giunta regionale;
 - il comma 7 il quale prevede che acquisita l’approvazione sull’ipotesi di accordo, il Presidente dell’ARRS, nei cinque giorni successivi, sottoscrive con le organizzazioni sindacali il contratto collettivo di comparto;

visto il decreto legge 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010, ed in modo particolare l’articolo 9, comma 4, il quale prevede che: “I rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008/2009 ed i miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico per il medesimo biennio non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai contratti ed accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto; le clausole difformi contenute nei predetti contratti ed accordi sono inefficaci a decorrere dalla mensilità successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto i trattamenti retributivi saranno conseguentemente adeguati. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica al comparto sicurezza-difesa ed ai Vigili del fuoco”;

vista la nota prot. n. 363/ARRS del 21.04.2011 con la quale l’ARRS evidenzia l’ambito entro il quale definire le modalità della riduzione in argomento e trasmette le tabelle relative alle nuove ipotesi di contabilizzazione dei recuperi previsti dalla normativa in oggetto, riviste alla luce di quanto contenuto nella direttiva del Comitato regionale per le politiche contrattuali n. 4/2011;

vista inoltre la deliberazione della Giunta regionale n. 1210 del 20 maggio 2011 avente ad oggetto: “Approvazione delle modalità di applicazione dell’art. 9, comma 4, del decreto legge 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010”;

considerato inoltre che il Comitato regionale per le politiche contrattuali nella seduta del 5 dicembre 2011 ha espresso parere favorevole in ordine alle seguenti modalità di applicazione dell'art. 9, comma 4, del decreto legge 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010, fatte salve le esclusioni di legge (Personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco e Corpo forestale della Valle d'Aosta) e impregiudicata l'assunzione di contrarie determinazioni all'esito eventualmente favorevole del giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Regione avverso la disposizione in argomento:

- a) per quanto concerne le categorie, adeguamento della determinazione del Fondo Unico Aziendale, di cui agli articoli 150, 151 e 152 del Testo Unico delle categorie 13.12.2010, con conseguente riduzione di euro 247,65, netto aziendale, sulla quota totale di euro 1.403,00, procedendo quindi alla determinazione del FUA complessivo e della quota residuale da destinare all'erogazione del salario di risultato 2011 da liquidarsi nel mese di giugno 2012, con ciò potendosi anche determinare la riduzione della misura minima media del salario di risultato di cui all'art. 135 del Testo Unico categorie del 13.12.2010;
- b) per quanto concerne la dirigenza, adeguamento del valore della retribuzione di risultato relativa all'anno 2011, di cui all'articolo 62 del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del comparto unico della Regione Valle d'Aosta sottoscritto in data 5 ottobre 2011, il quale non sarà pari al 28% della corrispondente indennità di posizione ma al 21,26 % della stessa, da erogarsi nel mese di giugno 2012;

considerato che le Organizzazioni sindacali sono state informate;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3580 del 23 dicembre 2010 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2011/2013 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2011 e di disposizioni applicative;

visto il parere favorevole di legittimità sulla presente proposta di deliberazione rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento personale e organizzazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta del Presidente della Regione;

ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di prendere atto del parere favorevole espresso dal Comitato regionale per le politiche contrattuali, in data 5 dicembre 2011, in ordine alle modalità di applicazione dell'art. 9, comma 4, del decreto legge 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010, relativamente all'anno 2011;

2. di approvare, per l'anno 2011, le seguenti modalità di adeguamento dei trattamenti retributivi ai sensi dell'art. 9, comma 4 del decreto legge 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010, fatte salve le esclusioni di legge (Personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco e Corpo forestale della Valle d'Aosta) e impregiudicata l'assunzione di contrarie determinazioni all'esito eventualmente favorevole del giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Regione avverso la disposizione in argomento:

- a) per quanto concerne le categorie, adeguamento della determinazione del Fondo Unico Aziendale, di cui agli articoli 150, 151 e 152 del Testo Unico delle categorie 13.12.2010, con conseguente riduzione di euro 247,65, netto aziendale, sulla quota totale di euro

- 1.403,00, procedendo quindi alla determinazione del FUA complessivo e della quota residuale da destinare all'erogazione del salario di risultato 2011 da liquidarsi nel mese di giugno 2012, con ciò potendosi anche determinare la riduzione della misura minima media del salario di risultato di cui all'art. 135 del Testo Unico categorie del 13.12.2010;
- b) per quanto concerne la dirigenza, adeguamento del valore della retribuzione di risultato relativa all'anno 2011, di cui all'articolo 62 del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del comparto unico della Regione Valle d'Aosta sottoscritto in data 5 ottobre 2011, il quale non sarà pari al 28% della corrispondente indennità di posizione ma al 21,26 % della stessa, da erogarsi nel mese di giugno 2012.